



SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE 2026/2028

Per l'assicurazione Tutela Legale a favore degli
Organi Centrali e Periferici, delle Società affiliate e dei Tesserati della
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

stipulata tra

L.N.D.

(Contraente)

Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 00196 Roma

e

ALLIANZ SPA

(Società)

Piazza Tre Torri, 3

20145 Milano

C.F./P.I.: 01333250320

Polizza N. 505756729

Decorrenza

ore 24.00 del 30/06/2026

Scadenza

ore 24.00 del 30/06/2028

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente i Tesserati e gli Ausiliari, in particolare le seguenti Categorie:

- A) tutti i Calciatori, Allenatori, Tecnici, Medici e Massaggiatori tesserati per le Società Sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, con esclusione dei calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa, Amatoriale e dei tesserati del Settore Giovanile e Scolastico;
- B) tutti i calciatori partecipanti all'Attività Ricreativa ed Amatoriale. Attività non agonistica, legata allo svolgimento di Tornei, con vincolo di tesseramento limitato alla durata di svolgimento della manifestazione, anche qualora venga organizzata a cavallo di due stagioni sportive;
- C) i Dirigenti e gli Ausiliari delle Società Sportive Affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, durante lo svolgimento delle seguenti attività: assistenti dell'arbitro durante le gare ufficiali, Dirigente delle società o degli organismi di Lega e qualunque altra funzione prevista dalla Lega per questo ruolo. I commissari di campo che possono essere designati anche per le attività di Beach Soccer della Lega stessa.

Assicurazione Il contratto di assicurazione.

Ausiliari Tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere ed organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo gli insegnanti e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo.

Beneficiario L'Assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'Assicurato.

Contraente FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Franchigia / Scoperto La parte del danno che rimane a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, e in eccesso al quale vengono applicati il limite di indennizzo e/o gli eventuali sottolimiti

Polizza Il documento che prova l'assicurazione.

Premio La somma dovuta alla Società.

Residenza il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale in Italia

Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società Il soggetto che presta l'assicurazione e stipula il relativo contratto.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 – omissis

Art. 2 – omissis

Art. 3 – Altre assicurazioni

A deroga del primo e secondo capoverso dell'Art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato e/ o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre coperture assicurative per il medesimo rischio.

Art. 4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 5 – omissis**Art. 6 – omissis****Art. 7 – Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbi interpretativi sull'operatività delle garanzie contrattuali, prevarrà l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato.

Art. 8 – omissis**Art. 9 – Rinuncia al diritto di rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, verso la L.N.D. e le sue associate, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 10 – omissis**Art. 11 – Validità territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 12 – omissis**Art. 13 – omissis****Art. 14 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 15 – Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza e/o domicilio della Contraente o dell'Assicurato.

Art. 16 – Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione, a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali LND abbia ufficialmente aderito.

Art. 17 – Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Art. 18 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 19 – omissis

Art. 20 – omissis

Art. 21 – Buona fede

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 22 – omissis

Art. 23 – omissis

Art. 24 – omissis

Art. 25 – omissis

SEZIONE 3 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Art. 26 – omissis

Art. 27 – omissis

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

Non operante

SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Art. 38 – Titoli che danno diritto all'assicurazione

I titoli che danno diritto alle garanzie assicurative sono costituiti dal tesseramento rilasciato dalla Contraente o dalla richiesta di tesseramento on-line in corso.

Art. 39 – Persone assicurate

Sono assicurati ai fini della presente Sezione tutti i calciatori, allenatori, tecnici, medici, massaggiatori e Presidenti o legali rappresentanti delle Società affiliate alla L.N.D., tesserati.

Art. 40 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga ad assumere in proprio, alle Condizioni della presente Polizza e nei limiti di indennizzo assicurati, le spese legali e peritali che l'Assicurato debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi per assistere, in procedimenti civili o penali, sia in sede giudiziale che stragiudiziale in controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata sul campo da gioco od entro il limite dell'impianto sportivo o luogo di svolgimento dell'attività stessa, anche se conseguenti a comportamenti caratterizzati da colpa grave.

Art. 41 – Validità Temporale dell'Assicurazione

L'assicurazione è prestata per i fatti che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza o nei 2 (due) anni precedenti la data di decorrenza, per i quali l'azione di tutela inizia durante il periodo di validità della presente polizza o entro 2 (due) anni dalla sua cessazione.

Art. 42 – Limiti di Indennizzo

La garanzia è prestata sino alla concorrenza di euro 20.000,00 per Assicurato e per sinistro, con il limite di euro 250.000 per anno assicurativo.

Art. 43 – Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le controversie aventi ad oggetto:

- violazioni civili o penali relativi a rapporti con imprese di assicurazione ed Istituti od Enti di assistenza e previdenza;
- fatti originati dalla circolazione di veicoli a motore;
- violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- vertenza in materia amministrativa;
- pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.

Art. 44 – Gestione delle Vertenze di danno - Libera scelta del Legale e del Perito

L'Assicurato è tenuto a denunciare all'Assicuratore eventuali sinistri non appena abbia avuto la possibilità e, comunque entro 30 (trenta) giorni da quando ne sia venuto a conoscenza. In ogni caso deve, pena la decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire all'Assicuratore la notizia di ogni atto a Lui notificato entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica stessa. Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di indicare un unico Legale, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, segnalandone il nominativo all'Assicuratore, che assumerà a proprio carico le spese relative. In caso di omissione di tale indicazione, l'Assicuratore si intende delegato a provvedere direttamente alla nomina di un Legale al quale l'Assicurato deve conferire il proprio mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con l'Assicuratore.

Pena la decadenza dal diritto al rimborso, l'Assicurato non può dare corso ad azioni, né raggiungere accordi, né addivenire, direttamente con la Controparte, ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione dell'Assicuratore, pena il rimborso delle spese, competenze ed onorari sostenuti dall'Assicurato stesso. L'Assicuratore non è responsabile dell'operato di Legali e di Periti.

Art. 45 – Recupero di Somme

Tutte le somme comunque liquidate in caso di soccombenza della Controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese recuperate dall'Assicurato in sede giudiziale o concordate in via transattiva spettano invece all'Assicuratore che le ha sostenute o anticipate.

Art. 46 – Penale Doloso

L'assicurazione è estesa alla difesa in procedimenti penali per i delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione, con decisione passata in giudicato; restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Esclusivamente per i procedimenti di cui alla presente estensione, l'Assicuratore provvede al rimborso delle spese sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Art. 47 – Presenza di Garanzia di Responsabilità Civile



Qualora l'Assicurato abbia in corso una polizza contro la Responsabilità Civile, si dà atto che la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta polizza a titolo spese di resistenza (art. 1917Cod. Civ.) e fino a concorrenza dei massimali pattuiti.